



N°55/03/2005

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO l'art.1, della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTI il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55;

11009
Ap
S

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA l'istanza del 29 luglio 2004 con la quale la EDIPOWER S.p.A. - con sede in Milano, Foro Bonaparte, 31, cod.fisc. 13442230150 - ha chiesto, ai sensi e per gli effetti della legge 9 aprile 2002, n. 55, previa verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il rilascio dell'autorizzazione alla riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della Centrale di Turbigo sita nei Comuni di Turbigo (MI) e Robecchetto con Induno (MI), dagli attuali quattro gruppi tradizionali a vapore alimentati a olio combustibile e a gas naturale della potenza elettrica rispettivamente di 250, 320, 330 e 330 MW, funzionanti in assetto ripotenziato in accoppiamento a quattro turbine a gas della potenza di 125 MW ciascuna, per una potenza elettrica complessiva di circa 1730 MW, all'assetto definitivo costituito da due nuovi gruppi a ciclo combinato, alimentati a gas naturale, il primo composto da due nuove turbine a gas della potenza elettrica di circa 264 MW ciascuna e dalla turbina a vapore dell'attuale gruppo tradizionale n. 4 (denominata TL41) per una potenza complessiva di 855 MW, il secondo composto da una nuova turbina a gas della potenza elettrica di circa 264 MW e dalla turbina a vapore dell'attuale gruppo tradizionale n. 2 (denominata TL21) per una potenza complessiva di 430 MW, e dalle sezioni tradizionali 1 e 3 (denominate TL11 e TL31) esercite in configurazione di assetto isolato;

VISTA la nota di questo Dicastero del 06 agosto 2004 con cui è stato dato avvio al procedimento convocando la prima riunione della Conferenza di Servizi tra tutte le Amministrazioni competenti per il giorno 28 settembre 2004;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, trasmesso, per via fax, con nota del 18 ottobre 2004 a tutte le Amministrazioni interessate, nel quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTA la nota del 09 dicembre 2004, con cui EDIPOWER S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni interessate le integrazioni ed i chiarimenti richiesti nel corso della conferenza di servizi del 28 settembre 2004;

VISTA la nota del 17 gennaio 2005 con cui ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile recepisce la richiesta di Edipower S.p.A. di prevedere l'individuazione dei camini delle future unità turbogas attraverso segnalazione luminosa bianca intermittente ad alta intensità anziché bande orizzontali colorate;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 11 aprile 2005, prot.n.DSA/2005/009053, con cui, sulla base del parere n. 657 espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 10 febbraio 2005, ritiene non necessaria l'applicazione della procedura di VIA per l'iniziativa in oggetto, previa l'osservanza di prescrizioni;

VISTA la nota del 11 maggio 2005, integrata con nota del 01 luglio 2005, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha trasmesso il proprio parere favorevole all'iniziativa previa l'osservanza di prescrizioni;

VISTA la nota di questo Dicastero del 12 maggio 2005 con cui è stata indetta per il giorno 27 maggio 2005 la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, al fine di ottenere l'intesa con la Regione Lombardia e gli altri pareri necessari alla conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 19 maggio 2005 con cui il Ministero dell'Interno ha trasmesso il proprio parere favorevole all'iniziativa previa l'osservanza di prescrizioni;

VISTA la nota del 26 maggio 2005 con cui il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all'iniziativa proposta;

CONSIDERATO che:

- con nota del 26 maggio 2005 n. DSA/2005/13599 il Ministero dell'Ambiente

e della tutela del territorio ha comunicato che l'impianto, non rientrando nei casi previsti dall'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 59/05, è soggetto alle scadenze di calendario per la successiva attivazione della procedura prevista per l'autorizzazione integrata ambientale;

- con nota del 27 maggio 2005 l'Agenzia delle Dogane - UTF di Milano ha comunicato il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione.

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, tenutasi il giorno 27 maggio 2005 e trasmesso per via fax con nota del 10 giugno 2005, a tutte le Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che la succitata riunione della Conferenza di servizi si è conclusa con la l'unanime approvazione dell'iniziativa, da parte delle Amministrazioni presenti e precisamente:

- Parere favorevole, con prescrizioni, da parte del Ministero della Salute;
- Parere favorevole, senza prescrizioni, da parte della Provincia di Milano;
- Parere favorevole, con prescrizioni, da parte del Comune di Turbigo espresso con delibera di giunta comunale del 25 maggio 2005 n. 86;
- Parere favorevole, con prescrizioni, da parte del Comune di Robecchetto con Induno espresso con delibera di giunta comunale del 23 maggio 2005 n. 51;
- Parere favorevole, senza prescrizioni, dal parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale;

VISTA la nota del 26 maggio 2005 con cui la Regione Lombardia comunica di non aver ancora formalizzato la delibera di Giunta Regionale per l'espressione dell'intesa di cui alla legge 55/02;

CONSIDERATO che per il rilascio dell'autorizzazione è necessario acquisire l'intesa da parte della Regione territorialmente interessata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VIII/001166 del 23 novembre 2005 con cui vengono espressi i pareri per il rilascio della autorizzazione unica in merito al progetto di riqualificazione ambientale della centrale di Turbigo, nonché l'intesa favorevole ai sensi della legge 55/02;

VISTA la determinazione conclusiva del procedimento N° 55/03/2005 DTM adottata dall'Ufficio istruttore in data 14 dicembre 2005, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi e tenuto conto delle posizioni espresse in tale sede tutte favorevoli in materia ambientale, di tutela

della salute, del patrimonio storico - artistico e della pubblica incolumità, si adotta la determinazione favorevole;

RITENUTO di adottare, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n.79/99 in materia di produzione di energia elettrica ed adempimenti in materia di fonti rinnovabili, fatti salvi eventuali accordi tra il Proponente e gli Enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La EDIPOWER S.p.A. - con sede in Milano, Foro Bonaparte, 31, cod.fisc. 13442230150 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla riqualificazione ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della Centrale di Turbigo sita nei Comuni di Turbigo (MI) e Robecchetto con Induno (MI), dagli attuali quattro gruppi tradizionali a vapore alimentati a olio combustibile e a gas naturale della potenza elettrica rispettivamente di 250, 320, 330, 330 MW, funzionanti in assetto ripotenziato in accoppiamento a quattro turbine a gas della potenza di 125 MW ciascuna, per una potenza elettrica complessiva di circa 1730 MW, all'assetto definitivo costituito da due nuovi gruppi a ciclo combinato, alimentati a gas naturale, il primo composto da due nuove turbine a gas della potenza elettrica di circa 264 MW ciascuna e dalla turbina a vapore dell'attuale gruppo tradizionale n. 4 (denominata TL41) per una potenza complessiva di 855 MW, il secondo composto da una nuova turbina a gas della potenza elettrica di circa 264 MW e dalla turbina a vapore dell'attuale gruppo tradizionale n. 2 (denominata TL21) per una potenza complessiva di circa 430 MW, entrambi eserciti congiuntamente alle due sezioni 1 e 3 (denominate TL11 e TL31) in configurazione di assetto isolato;

5



Art. 2

La realizzazione dell'impianto deve avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. Il progetto di riqualificazione ambientale della centrale di Turbigo con trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 avviene attraverso due distinte fasi.

La Fase I prevede:

- Dismissione, ad eccezione della sezione vapore, del gruppo convenzionale TL41;
- Dismissione e demolizione di tre dei quattro gruppi turbogas esistenti (TL12, TL32, TL42);
- Demolizione del serbatoio di stoccaggio del gasolio dei turbogas esistenti;
- Installazione di un ciclo combinato costituito da due nuove turbine a gas da 264 MWe ciascuna, associate alla turbina a vapore TL41 esistente;
- Mantenimento degli attuali gruppi convenzionali TL11, TL21 e TL31. I gruppi TL11 e TL31 saranno eserciti in assetto isolato, il gruppo TL21 sarà esercito in assetto ripotenziato congiuntamente alla turbina a gas esistente

La Fase II prevede:

- Dismissione, ad eccezione della sezione a vapore del gruppo convenzionale TL21;
- Dismissione e demolizione del quarto gruppo turbogas esistente (TL22);
- Demolizione delle ciminiere dei gruppi convenzionali 1 e 2;
- Installazione di un ciclo combinato costituito da una nuova turbina a gas da 264 MWe associata alla turbina a vapore TL21 esistente;
- Mantenimento degli attuali gruppi convenzionali TL11 e TL31 eserciti in assetto isolato.

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

1. In nessun caso, durante la fase di esercizio, dovranno essere superati i seguenti limite di concentrazione:
 - a) ossidi di azoto (espressi come NO₂):
 - 30 mg/Nm³ come media oraria
 - b) monossido di carbonio (CO)
 - 30 mg/Nm³ come media oraria

ferme restando tutte le ulteriori misure, anche in termini di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annua, che potranno derivare dal piano di risanamento regionale della qualità dell'aria che la Regione Lombardia vorrà predisporre e/o aggiornare ai sensi del DM n. 60/2002 e del D.Lgs. 351/1999

2. Il proponente, così come proposto nel progetto, dovrà garantire in fase di esercizio delle nuove turbine a gas che le concentrazioni massime di NO_x a camino siano pari a 30 mg/Nm³
3. Per ciascuna fase durante la fase di cantiere dovranno essere adottate idonee misure a carattere operativo e gestionale atte a minimizzare la produzioni di polveri e a limitare gli impatti relativi al rumore;
4. Per ciascuna fase deve essere previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni al camino così come previsto dal DM 21/12/1995; le misure saranno elaborate, registrate, archiviate e rese disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche la modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione o gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze;
5. Il proponente dovrà far pervenire, in modo sistematico e su supporto informatico, anche all'ARPA Piemonte ed al sistema informativo della Regione Piemonte (SIRA), i dati rilevati presso la centralina posta in comune di Galliate, nonché i dati rilevati a camino nella Centrale al fine di consentire le opportune correlazioni tra i dati;
6. Per ciascuna fase dovranno essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, in tempi e modi da concordare con le Autorità di controllo, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali;
7. Allo scopo di verificare gli effetti dell'atteso miglioramento del quadro emissivo sull'ambiente circostante, dovranno essere effettuate due campagne di biomonitoraggio, di cui una prima della trasformazione in ciclo combinato, e la seconda al termine della fase II. Tali campagne di monitoraggio dovranno essere eseguite secondo le linee guida dell'APAT e in accordo con ARPA Lombardia. I risultati di tali indagini dovranno essere trasmessi all'ARPA della Regione Lombardia ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Generale Salvaguardia Ambientale;
8. Per ciascuna fase il proponente dovrà rispettare rigorosamente il piano di gestione rifiuti presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Il suddetto piano dovrà

- essere integrato descrivendo le modalità di smaltimento dei rifiuti, la denominazione delle discariche di destinazione finale, le modalità di riutilizzo dei materiali recuperabili;
9. Il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà portare un'attenzione sistematica alla qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale della illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. Tutti i lavori che interessano il sottosuolo dovranno essere svolti con assistenza archeologica eseguita da ditta specializzata che dovrà operare secondo le direttive della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
2. Compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, dovranno essere eseguite, preliminarmente, prospezioni geofisiche secondo le esigenze e le modalità da concordare con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici onde successivamente procedere ad indagini archeologiche mirate;
3. La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia dovrà essere preventivamente informata dell'inizio dei lavori;
4. Dovrà essere progettato e presentato al Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici un intervento di mitigazione mediante impianto di essenze arboree autoctone da realizzarsi nelle aree libere della centrale da estendere, come indicato dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino come opere di mitigazione e compensazione, all'area dismessa della superficie di 10 ettari sede di un ex cantiere con l'obiettivo di recuperare la naturalità a fini ecologici e didattici e che siano previsti, quale misura compensativa richiesta dal citato Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, interventi di miglioramento forestale in aree boschive di proprietà o in disponibilità del Parco localizzato nei siti SIC IT2010014 – Turbighiaccio, Boschi Castelletto e Lanca di Bernate e ZPSIT2080301 – Boschi del Ticino

Prescrizioni del Ministero della Salute

Il Proponente dovrà effettuare, a fine conoscitivo, per i primi due anni di esercizio e a cadenza semestrale, le misurazioni ai camini degli idrocarburi incombusti. Il proponente, inoltre, dovrà effettuare, durante le fasi di avviamento e di spegnimento dell'impianto, le misurazioni degli NO_x e dovrà concordare con ARPA Lombardia le forme di pubblicità delle emissioni degli inquinanti in atmosfera.

Prescrizioni della Regione Lombardia

Emissioni da cicli combinati

1. Edipower S.p.A., entro 2 anni dalla messa in esercizio di ciascun ciclo combinato dovrà presentare alla Regione Lombardia una valutazione delle possibilità di adeguamento degli impianti, oggetto di attuale modifica, alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di un'eventuale ulteriore riduzione delle emissioni di NO_x, in quanto, in considerazione dei valori limite previsti dal D.M. 60/02 nonché degli obiettivi previsti dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, potranno essere riviste le quote in emissione oggi prescritte.

2. Valori limite di emissione in concentrazione (riferiti a fumi secchi in condizioni normali, a un tenore volumetrico di ossigeno del 15% e intesi come medi orari calcolati sulle ore di effettivo funzionamento):

NOx+ NH3 (espressi come NO2)	30 mg/Nm3
CO	30 mg/Nm3

I sopraindicati valori limite dovranno essere rispettati nelle ore di normale funzionamento dell'impianto (ovvero si considerano escluse le ore di funzionamento relative alle fasi di avvio/arresto)

3. Relativamente al monitoraggio delle emissioni, su ogni canna di evacuazione fumi dovranno essere installati misuratori di portata dei fumi, o metodi alternativi da concordare con ARPA, ed analizzatori in continuo di NOx, CO, O2.
4. Camini:
 - l'altezza dei camini dovrà essere di almeno 120 m, ai fini di una ottimale dispersione degli inquinanti in atmosfera
 - la velocità di evacuazione dei fumi per tutte le unità non dovrà essere inferiore a 20 m/s.

Emissioni dai gruppi convenzionali

1. Valori limite di emissione in concentrazione (riferiti a fumi secchi in condizioni normali, a un tenore volumetrico di ossigeno del 3% e valutati come previsto all'art. 14 del d.m. 8 maggio 1989):

NOx+ NH3 (espressi come NO2)	200 mg/Nm3
SO2	400 mg/Nm3
CO	50 mg/Nm3

Relativamente al parametro polveri, dall'analisi dei dati storici delle emissioni della centrale, desunti sia da dati forniti dal proponente sia da rilevazioni condotte da ARPA - Dipartimento di Milano - sede di Parabiago, si è evidenziata una bassa concentrazione di polveri nei fumi emessi dai gruppi convenzionali; pertanto si prescrive a Edipower S.p.A. di contenere le emissioni di tale inquinante entro i seguenti valori limite:

- a) 30 mg/Nm3, valutato come previsto all'art. 14 del d.m. 8 maggio 1989
- b) 50 mg/Nm3, inteso come media oraria calcolata sulle ore di effettivo funzionamento

Ulteriori prescrizioni

1. Gli impianti dovranno essere utilizzati per un numero massimo di ore annue pari a quello previsto da Edipower S.p.A, indicato nella documentazione integrativa alla Relazione Tecnico Ambientale presentata per l'esclusione dalla procedura di VIA del Progetto di Riquilificazione Ambientale ed alla pagina 1 dell'allegato A della delibera di Giunta Regionale n. VIII/001166 del 23 novembre 2005.
2. Edipower dovrà farsi carico dell'eventuale adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria da realizzare sulla base delle indicazioni che saranno emanate da ARPA, Ente responsabile della rete. La gestione della rete, inoltre, dovrà essere affidata ad ARPA.



3. La fase di messa a regime dei nuovi impianti dovrà essere concordata tra l'esercente, la Provincia, l'ARPA e la Regione
4. In relazione allo studio di pre-fattibilità, condotto dal Parco Lombardo della Valle del Ticino in collaborazione con il CRASL (Centro di Ricerche per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia) ed il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per l'alimentazione di una rete di teleriscaldamento nell'area circostante la centrale che evidenzia la possibilità di ottenere un considerevole risparmio di energia primaria combinata con una riduzione delle emissioni in atmosfera si chiede a Edipower S.p.A. di presentare agli Enti interessati (Comuni vicini, Regione Lombardia e Province di Milano e Varese) uno studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera.
5. L'avviamento dei nuovi impianti e la fermata delle sezioni convenzionali TL41 e TL21 dovranno essere completate entro il 2010; eventuali dilazioni temporali dovranno essere concordate e sufficientemente motivate.

Modalità di gestione degli impianti e di controllo delle emissioni

1. In occasione dell'accadimento di episodi acuti di inquinamento atmosferico l'esercizio della centrale dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Lombardia con i provvedimenti adottati per contenere gli inquinanti dell'aria entro i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione fissati dal D.M. 60/02.
2. La ditta deve comunicare ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 203/88, almeno quindici giorni prima, al Sindaco e alla Regione, la data della messa in esercizio degli impianti.
3. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni dovrà essere conforme al D.M. 21/12/95 ed al decreto del Direttore Generale del 29/8/1997, n. 3536 "Legge 13 luglio 1966, n. 615 – D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – D.M. 21 dicembre 1995 – Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni da impianti termoelettrici" e successive eventuali modifiche.

Prescrizioni del Comune di Turbigo

In generale

1. deve essere realizzato apposito apparato di monitoraggio permanente delle polveri sottili presenti nell'aria sul territorio comunale di Turbigo;
2. in virtù della vicinanza della centrale con l'abitato di Turbigo in particolare non dovrà essere superata la soglia massima di rumore prevista nella zonizzazione acustica vigente; nel caso di rumori relativi a possibili disservizi, la ditta Edipower S.p.A. deve provvedere all'insonorizzazione di tutte le fonti anomale di rumore (valvole di sicurezza, spurghi, etc.);
3. devono essere individuate in accordo con Edipower S.p.A. ulteriori idonee forme di compensazione e mitigazione in considerazione che sia il cantiere sia le vie di accesso al cantiere stesso sono sul territorio di Turbigo, fermo restando che eventuali manomissioni e/o danneggiamenti alla viabilità interessata (manto stradale, aiuole, marciapiedi, illuminazione pubblica, etc.) dovranno essere riparate direttamente da Edipower S.p.A. a sua cura e spese;
4. la stipula dell'apposita convenzione tra il Comune di Turbigo, il Comune di Robecchetto con Induno e Edipower S.p.A., al fine di perfezionare e recepire le prescrizioni di cui sopra, deve avvenire prima dell'inizio dei lavori di impianto dei cantieri

In relazione alla Fase I

1. deve essere data disponibilità per la fornitura di calore per una rete di teleriscaldamento.

Prescrizioni del Comune di Robecchetto con Induno

In relazione alla Fase I

1. deve essere realizzato apposito apparato di monitoraggio permanente delle polveri sottili presenti nell'aria sul territorio comunale di Robecchetto con Induno;
2. deve essere data disponibilità per la fornitura di calore per una rete di teleriscaldamento
3. la società si impegna durante la fase dei lavori di ripotenziamento a non alterare la normale portata delle acque della roggia uscenti dalla centrale e, nel caso in cui si dovesse registrare tale alterazione a lavori eseguiti di individuare, in contraddittorio con il Comune di Robecchetto con Induno, le cause che l'hanno determinata.

Prescrizioni del Ministero dell'Interno

1. Il titolare dell'attività è tenuto agli obblighi di legge di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 37/98.

Art. 3

I lavori di realizzazione del progetto di trasformazione in ciclo combinato delle sezioni 2 e 4 della centrale di Turbigo hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2006 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2013. In particolare, i lavori relativi alla Fase I hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2006 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2009. I lavori relativi alla Fase II hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2008 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2013.

L'impianto, relativamente alla Fase I, deve essere in esercizio, inteso come primo parallelo del nuovo ciclo combinato completo da 855 MW, entro il 1° luglio 2008; relativamente alla Fase II, l'impianto deve essere in esercizio, inteso come primo parallelo del ciclo combinato completo da 430 MW entro il 1° luglio 2010; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano, al Comune di Turbigo ed al Comune di Robecchetto con Induno.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori,

l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa contenente, tra l'altro, lo stato di adempimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Dicastero per i Beni e le Attività Culturali e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Lombardia e ai Comuni di Turbigo e di Robecchetto con Induno.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione, a cura del Proponente, del presente decreto unitamente all'estratto della esclusione dalla pronuncia di compatibilità ambientale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li 19 DIC. 2005

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Sergio Garribba)



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. ...12.... fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, ...2.2.016.2005 IL FUNZIONARIO

